

### **3.1 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI**

.....OMISSIS.....

#### **DELIBERA**

- il testo del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti con le modifiche di seguito evidenziate

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI
<p><b>Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b> Il presente regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi erogati per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti dell'Ateneo L'ateneo annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1. Le iniziative studentesche presentate debbono contenere elementi pertinenti e coerenti con la specifica realtà scientifico-culturale universitaria.</p> <p><b>Art. 2 – INIZIATIVE E SPESE FINANZIABILI</b> Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative: convegni, seminari, mostre; rassegne cinematografiche a tema; attività teatrali; attività musicali dal vivo; attività di cultura sportiva; I finanziamenti concessi possono essere utilizzati esclusivamente per: spese di stampa e di pubblicità;</p>	<p><b>Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b> Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi erogati per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti dell'Ateneo L'ateneo annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.</p> <p><b>Art. 2 – INIZIATIVE E SPESE FINANZIABILI</b> 1. Le iniziative studentesche presentate debbono contenere elementi pertinenti e coerenti con la specifica realtà scientifico-culturale universitaria.  2. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative che possono svolgersi anche in modalità on line: convegni, seminari, mostre; rassegne cinematografiche a tema;</p>



spese per noleggio di attrezzature;  
rimborsi spese per relatori e artisti;  
ulteriori spese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo articolo 3 che ne valuta direttamente la riferibilità e la congruità con le finalità dell'iniziativa.

#### Art. 3 – COMMISSIONE DI ATENEO

La Commissione di Ateneo per le iniziative culturali degli studenti è nominata con decreto rettorale.

La Commissione è nominata con Decreto del Rettore. E' composta dagli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da sette docenti di cui sei appartenenti a ciascuna macroarea e da uno con funzioni di Presidente.

Per il funzionamento della Commissione si applicano gli articoli da 21 a 24 del regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

#### Art. 4 – SELEZIONE ATTIVITA'

La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto delle seguenti finalità: rilevanza culturale e sociale;  
potenziale coinvolgimento di ampi interessi e di partecipazione della componente studentesca;  
attinenza alla realtà universitaria.

In relazione ai punti a) e c) di cui al comma 1 si richiede che la proposta sia valutata e

attività teatrali;  
attività musicali dal vivo;  
attività di cultura sportiva;  
attività compatibili con la funzione di Terza missione dell'Ateneo

I finanziamenti concessi possono essere utilizzati esclusivamente per:

spese di stampa e di pubblicità;  
spese per noleggio di attrezzature;  
rimborsi spese per relatori e artisti;  
spese per servizi di supporto e assistenza ad iniziative e attività che si svolgono in modalità on line;

ulteriori spese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo articolo 3 che ne valuta direttamente la riferibilità e la congruità con le finalità dell'iniziativa.

#### Art. 3 – COMMISSIONE DI ATENEO

1. La Commissione di Ateneo per le iniziative culturali degli studenti è nominata con decreto rettorale.

2. La Commissione è composta dagli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da sette docenti di cui sei appartenenti a ciascuna macroarea e uno con funzioni di Presidente.

3. Per il funzionamento della Commissione si applicano gli articoli da 21 a 24 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

#### Art. 4 – SELEZIONE ATTIVITA'

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto delle seguenti finalità:  
a) rilevanza culturale e sociale;  
b) potenziale coinvolgimento di ampi interessi e di partecipazione della componente studentesca;  
c) attinenza alla realtà universitaria.

2. In relazione ai punti a) e c) di cui al comma 1 si richiede che la proposta sia valutata e



<p>sottoscritta da un docente di ruolo dell'Ateneo.</p> <p>La Commissione, in sede di esame delle singole proposte e nel caso in cui siano presentate più proposte aventi ad oggetto la medesima tematica, può disporre l'aggregazione delle iniziative, previa consultazione dei proponenti.</p> <p><b>Art. 5 – SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Il contributo può essere erogato solo per le iniziative culturali che siano ideate, organizzate e gestite direttamente dagli studenti proponenti.</p> <p>Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali gli studenti proponenti possono avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo e culturale, previa e vincolante approvazione della Commissione di Ateneo.</p> <p><b>Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>I tempi e le modalità di presentazione dei progetti sono definiti nel bando.</p>	<p>sottoscritta da un docente di ruolo dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione, in sede di esame delle singole proposte e nel caso in cui siano presentate più proposte aventi ad oggetto la medesima tematica, può disporre l'aggregazione delle iniziative, previa consultazione dei proponenti.</p> <p><b>Art. 5 – SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>1. Il contributo può essere erogato solo per le iniziative culturali che siano ideate, organizzate e gestite direttamente dagli studenti proponenti.</p> <p>2. Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali gli studenti proponenti possono avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo e culturale, previa e vincolante approvazione della Commissione di Ateneo.</p> <p><b>Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>I tempi e le modalità di presentazione dei progetti sono definiti nel bando.</p> <p><b>Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE</b></p> <p>Le iniziative devono svolgersi entro un anno dalla data di erogazione del contributo.</p> <p>L'Ateneo promuove la partecipazione alle iniziative attraverso il proprio sito web istituzionale</p> <p>I materiali relativi alle iniziative già svolte sono raccolti in un catalogo on line. Tali materiali sono forniti dagli studenti nelle modalità indicate nel bando</p>
---	---

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE